



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI
Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 832 del 07.01.2026

Corte Sportiva di Appello n.15

Seduta del giorno 07.01.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Daniele Grano; avv. Antonio Pollosio:

- visto il reclamo presentato dalla società Polisportiva Virtus Telesia codice FIP 056162 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 405, di cui al C.U. n° 643 del 10/12/2025, relativo alla gara n° 2951 del campionato di categoria Divisione regionale 3, con il quale è stata comminata al tesserato ROBERTO ROMANO inibizione determinata dal 10/12/2025 al 31/12/2026 per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per atti di violenza nei confronti degli arbitri qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra rivestita [art. 33,1/1b RG, art. 36 RG, art. 33,1/2b RG, art. 21,5a RG];
- letto il reclamo presentato dalla società Polisportiva Virtus Telesia;
- sentito personalmente il legale della società avv. Fabio Martone, il quale si riportava integralmente al contenuto del proprio reclamo;
- sentito altresì personalmente il Sig. Roberto Romano, il quale forniva ulteriori precisazioni in merito alla dinamica dei fatti, ammettendo di aver usato parole offensive nei confronti degli arbitri, escludendo qualsiasi comportamento violento o oltremodo minaccioso nei confronti del direttore di gara;
- sentita telefonicamente il secondo arbitro, Sig.ra Petrillo Rita, la quale riferiva di aver sanzionato il Sig. Romano con un fallo tecnico ma di non aver assistito in maniera completa a quanto accaduto successivamente all'espulsione comminata dal primo arbitro al suddetto. Precisava altresì che il collega, in conseguenza del comportamento tenuto dal Romano, non riportava alcun danno fisico ma restava visibilmente scosso, tanto da dover attendere circa due minuti prima di poter riprendere la gara;
- sentito telefonicamente il primo arbitro, Sig. D'Angelo Armando, il quale confermava la dinamica riportata nel rapporto arbitrale, precisando di non aver subito lesioni fisiche, neppure lievi, ma di essere stato costretto ad attendere qualche minuto prima di riprendere la gara, in conseguenza dello stato di agitazione in cui versava.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento di primo grado:

- rilevato che la fattispecie rientra nella ipotesi di cui all'art. 33.1/2a (in assenza di danno), in luogo del ritenuto 33.1/2b;
- ritenute applicabili le attenuanti generiche ex art. 21.4 u.p. R.G., per la mancanza pluriennale di precedenti, equivalente alle aggravanti contestate;
- riduce l'inibizione comminata al tesserato Romano Roberto fino al giorno 10 aprile 2026.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 07 gennaio 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli